

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

90° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Disciplina degli scarichi nelle acque marittime » (2111) (D'iniziativa dei senatori Santalco ed altri):

PRESIDENTE Pag. 1416
NOÈ, relatore alla Commissione 1416

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (2142):

PRESIDENTE 1389, 1390, 1395 e *passim*
ARNONE, relatore alla Commissione . 1389, 1396
1397 e *passim*
AVEZZANO COMES . . . 1390, 1391, 1400 e *passim*
GIOIA, ministro della marina mercantile . 1391
1396, 1398 e *passim*
NOÈ 1395, 1402
SAMONÀ 1396

SANTALCO Pag. 1395, 1396, 1407
SEMA 1392, 1398, 1399 e *passim*

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci » (2143):

PRESIDENTE 1408, 1409, 1410 e *passim*
ARNONE, relatore alla Commissione . . . 1408
AVEZZANO COMES 1409, 1411
GIOIA, ministro della marina mercantile . 1409
1410

SANTALCO 1411
SEGRETO 1409
SEMA 1411

Discussione e approvazione:

« Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) » (2147):

PRESIDENTE 1388
GIOIA, ministro della marina mercantile . 1388
SANTI, relatore alla Commissione 1388

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca »

8^a COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

(2200) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1411, 1412, 1413
GIOIA, ministro della marina mercantile	1413
SANTALCO, relatore alla Commissione	1411
SEMA	1412, 1413

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

GROSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) » (2147)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) ».

Su questo disegno di legge sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione bilancio e della Commissione sanità.

Prego il senatore Santi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge che stiamo esaminando prevede un aumento del contributo annuo a favore del CIRM: tale contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1975 passa da 49 milioni e 180 mila lire a 100 milioni.

Il Centro internazionale radio-medico fu istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1950 e ha come finalità precipua quella prevista dall'articolo 1 della legge n. 209 del 31 marzo 1955, che recita: « Il Centro internazionale radio-medico è un ente che presta assistenza medica a mezzo radio ai marittimi italiani ed esteri in navigazione, alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo e a tutti i passeggeri

delle linee aeree civili, internazionali e transcontinentali ».

A questa finalità precipua, che il Centro ha egregiamente espletato (dati statistici dimostrano che in un anno il Centro ha effettuato 1.400 assistenze, con ben dodicimila messaggi radio) si sono aggiunte altre due attività collaterali. La prima è la gestione di una scuola di radio-medicina per gli studenti degli istituti nautici; la seconda è l'attività di ricerca scientifica.

L'incremento dell'attività dell'Istituto ha determinato la necessità di aumentare il contributo, anche in considerazione del maggior costo delle prestazioni e della svalutazione della moneta.

Per le ragioni esposte chiedo ai colleghi di volere approvare il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

GIOIA, ministro della marina mercantile. Ringrazio il relatore, senatore Santi, per avere chiaramente illustrato le finalità del disegno di legge di cui raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile a favore della Fondazione « Centro internazionale radio-medico — CIRM », istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato nella misura di lire 49.180.000 con legge 12 marzo 1968, n. 333, è elevato a lire 100 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1975.

(È approvato).

Art. 2.

Al maggior onere di lire 50.820.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 si provvederà

8ª COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima » (2142)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima ».

Sono già pervenuti i pareri favorevoli delle tre Commissioni chiamate ad esprimersi: 5ª, 6ª e 10ª.

Prego il senatore Arnone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A R N O N E , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. È ben noto che il settore della pesca versa in una situazione critica, imputabile, da una parte, a carenze antiche soprattutto di ordine strutturale e, dall'altra, a fattori contingenti che hanno esercitato ripercussioni negative sull'esercizio delle attività ittiche. Lo sviluppo di queste ultime nel nostro Paese — com'è stato più volte sottolineato — è rimasto ancorato ad impostazioni di tipo artigianale i cui limiti risaltano evidenti, laddove si pensi al carattere di vera e propria industria che la pesca ha assunto in altri Stati, come ad esempio il Giappone, con l'adozione di sofisticate soluzioni tecnologiche per quanto riguarda la ricerca dei banchi di pesce nonché la lavorazione e l'immissione sul mercato del prodotto.

A tale *handicap*, per così dire congenito, si sono poi aggiunti, di recente, taluni fatti

che hanno contribuito ad aggravare la crisi. Si ricordano, al riguardo, la sensibile contrazione nel consumo dei prodotti ittici derivante dagli allarmismi e dalle diffidenze diffuse a seguito della infezione colerica di due anni fa, nonché le attuali difficoltà della nostra flotta peschereccia oceanica nel reperire banchi fruttuosi, dopo le recenti decisioni di vari Paesi (Senegal, Mauritania, Islanda) di estendere per molte miglia il limite delle loro acque territoriali, inglobando zone di pesca tradizionali per le nostre flottiglie.

La riduzione nell'approvvigionamento dei prodotti ittici appare tanto più grave se rapportata allo squilibrio della nostra bilancia commerciale, ed in particolare di quella alimentare; uno squilibrio che potrebbe essere in parte attenuato proprio attraverso una intensificazione delle attività ittiche il cui prodotto, per i suoi contenuti energetici, si configura come un valido succedaneo della carne.

È alla luce di tali elementi, che non si può non definire preoccupanti, che vanno considerate le misure di incentivazione della pesca marittima recate dal disegno di legge n. 2142, che concerne la pesca d'altura, mediterranea ed oceanica, e dal disegno di legge n. 2143 — che sarà discusso successivamente — relativo alla pesca costiera locale, esercitata con natanti di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate.

Le provvidenze in questione riguardano anzitutto il rifinanziamento della legge n. 479 del 1968, per la concessione di contributi a fondo perduto relativi a nuove costruzioni di naviglio da pesca ed al miglioramento degli scafi esistenti, alla sostituzione di apparati motori, all'acquisto ed alla installazione di apparecchiatura di bordo, all'acquisto, alla costruzione e all'ampliamento di infrastrutture per la conservazione e la lavorazione del pescato, all'impianto di spacci cooperativi per la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici. All'uopo è previsto uno stanziamento di 1.500 milioni per ciascun esercizio dal 1975 al 1980.

Vengono poi introdotte modificazioni ai meccanismi di erogazione dei predetti contributi, con norme di particolare favore per le associazioni cooperative ed i loro consorzi.

Questo aspetto è stato esaminato con particolare attenzione dalla Sottocommissione incaricata di un vaglio preliminare del disegno di legge: si è, infatti, convenuto sulla opportunità di stabilire che gli stanziamenti siano destinati, in misura non inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore delle cooperative. Inoltre si è ritenuto di dover proporre che il limite massimo del contributo per iniziative poste in essere dalle stesse cooperative venga elevato dal 35 al 45 per cento, destinando altresì a queste ultime il 50 per cento degli stanziamenti integrativi del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.

Un'ulteriore modifica, suggerita dalla Sottocommissione, riguarda la elevazione da 10 a 30 tonnellate del limite minimo di stazza lorda per poter usufruire delle provvidenze previste dalla legge n. 479; ciò allo scopo di disincentivare la costruzione di natanti compresi nella fascia fra le 10 e le 30 tonnellate, il cui esercizio si è rivelato non particolarmente redditizio.

Per quanto riguarda il comitato previsto dall'articolo 3 della legge n. 479 vengono proposte delle integrazioni alla sua composizione nonché l'estensione della sua attività consultiva alle domande per contributi a fondo perduto e per la concessione dei mutui deliberati ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1457 del 1956, modificato dalla legge n. 479.

Con un articolo aggiuntivo si pone poi riparo alla omissione, verificatasi in sede di redazione dell'articolo 8 della legge n. 676, dell'indennità di infortunio tra quelle da ammettere ad integrazione con il concorso finanziario dello Stato.

In relazione all'articolo 12, che autorizza la spesa di 2.000 milioni ripartiti nel biennio 1976-1977 per una campagna intesa a pubblicizzare il consumo dei prodotti ittici in Italia, la Sottocommissione ha giudicato necessario proporre che l'attività promozionale venga concentrata nell'incentivazione del consumo dei prodotti ittici del Mediterraneo e in particolare del pesce azzurro, che è disponibile nei nostri mari in misura ancora rilevante e che inoltre il relativo programma sia sottoposto al parere del comitato previ-

sto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

La Sottocommissione ha infine convenuto sulla necessità che dalla concessione dei contributi previsti dal disegno di legge siano escluse le imprese industriali che utilizzano pesce intero per la produzione della farina di pesce, distruggendo così, in modo indiscriminato e anti-economico, il prezioso patrimonio ittico delle nostre coste. Tale esigenza è recepita in un ordine del giorno che sarà da me presentato.

Concludendo, onorevoli colleghi, si può rilevare che il provvedimento in discussione non intende proporre soluzioni « miracolistiche » ai tanti problemi che assillano la pesca. Esso costituisce tuttavia uno sforzo, serio e realistico, nel quadro delle attuali non certo larghe disponibilità di spesa, per incentivare la ripresa del settore, potenziandone ed ammodernandone le strutture.

È con tale consapevolezza che il relatore si permette di sollecitare l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche migliorative proposte dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Arnone per la sua esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AVEZZANO COMES. Prima di tutto desidero esprimere il mio consenso alla relazione del collega Arnone che ha operato fattivamente per migliorare il testo del disegno di legge che in partenza non sembrava accettabile.

Tuttavia mi permetterò di sottoporre alla attenzione della Commissione alcuni emendamenti. Si tratta di emendamenti che completano il testo del provvedimento e che non ne rappresentano una revisione totale.

A me sembra che in Italia nel settore della pesca quello che manca (e che è sempre mancato da anni) è una organizzazione delle strutture a terra. Questa mancanza si rileva soprattutto nelle regioni meridionali. Giustamente la Sottocommissione ha corretto la percentuale dei contributi da corrispondere per le iniziative poste in essere dalle coope-

native. Tuttavia ritengo ancora insufficiente questa correzione. Esistono due leggi regionali, rispettivamente della Sicilia e della Sardegna, che portano all'80 per cento l'intervento a favore delle cooperative per la realizzazione delle strutture a terra.

Quindi, le uniche regioni escluse da queste provvidenze sono la Puglia, la Campania e la Calabria.

Per quanto riguarda l'affermazione che il provvedimento può servire a migliorare la nostra bilancia dei pagamenti, desidero fare delle osservazioni e citare dei dati che si riferiscono alla questione di Pizzo Calabro, che negli ambienti della Marina mercantile è da tutti conosciuta.

L'anno scorso i giapponesi hanno pescato 6.000 tonnellate di tonno in questa località con l'aiuto di motopescherecci amalfitani. Il tonno è stato trasportato in Giappone per la lavorazione e successivamente è ritornato in Italia. La nostra bilancia dei pagamenti in questo caso ne ha sofferto. Se ci fossero state, onorevoli colleghi, delle strutture a terra efficienti ciò non sarebbe avvenuto.

Io vivo a Monopoli. Ebbene nella mia terra i pescatori non dispongono di un deposito per il pesce o di un frigorifero e, di conseguenza, molto spesso sono costretti a restituire al mare il pesce pescato perchè non sono in grado di conservarlo.

È indispensabile, quindi, prevedere degli aiuti a favore delle nostre cooperative così come è stato fatto dalle regioni Sicilia e Sardegna che hanno dato la possibilità alle popolazioni di realizzare dei grossi depositi o delle grandi strutture a terra per la lavorazione del pesce.

Intervenire è urgente perchè questa è la epoca in cui si pesca una grande quantità di pesce azzurro. In mancanza di strutture a terra le nostre alici e le nostre sarde dovranno necessariamente essere rigettate in mare.

Ho perciò preparato un emendamento al primo comma dell'articolo 2 tendente ad aggiungere le parole: « Per il Mezzogiorno, escluse le isole, la predetta misura è elevata fino al 75 per cento ».

Ed è giusto che sia così perchè altrimenti le uniche regioni escluse saranno la Puglia, la Calabria e la Campania.

Un altro emendamento è stato da me preparato per l'articolo 12 e mi auguro che la Commissione voglia accoglierlo. L'emendamento tende a stabilire che il fondo previsto per la campagna pubblicitaria destinata ad incrementare il consumo dei prodotti ittici in Italia serva anche per promuovere e organizzare la formazione professionale dei pescatori.

Per quali motivi ho proposto questa aggiunta? Ritengo che fra qualche anno il contrabbando si esaurirà e, di conseguenza, tutti i contrabbandieri ritorneranno nelle file dei pescatori. Dobbiamo preoccuparci di questa gente e prepararla anche perchè il fenomeno riguarderà principalmente le regioni meridionali.

Purtroppo, onorevole Presidente, la verità è questa. Ogni notte, le nostre guardie di finanza fermano due-tre camion carichi di sigarette. Su tutto il litorale, fino a Lecce, ed a Capo di Leuca. Quindi bisognerà preoccuparsi anche di questo. Ecco perchè io chiedo che venga prevista anche la promozione e la formazione professionale dei marittimi.

Per quanto riguarda il resto, non ho altro da dire. Credo che, in linea generale, il disegno di legge sia completo così come è stato rivisto dalla Sottocommissione.

Prima di chiudere, volevo porre all'onorevole Ministro una domanda per conoscere a quale disegno di legge ci si riferisce laddove, nella illustrazione generale, è scritto: « La previsione non si estende alla cosiddetta piccola pesca locale, esercitata con natanti inferiori a dieci tonnellate di stazza lorda; ciò in quanto per la stessa è stato predisposto uno strumento legislativo *ad hoc* ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Ci si riferisce al disegno di legge numero 2143.

A V E Z Z A N O C O M E S . E allora è una delusione. Comunque interverrò quando discuteremo tale provvedimento.

S E M A . Noi siamo riusciti, attraverso uno sforzo qualche volta penoso e, lo riconosco, anche noioso per molti, a far sì che in questa Commissione, in questi ultimi anni, una certa discussione sui problemi del mare ci sia stata. Do atto ai colleghi della pazienza che hanno anche avuto consentendo così che se ne discutesse, e che si sviluppasse un dibattito. Mi sembra che ciò abbia consentito, all'atto in cui si affrontò quest'anno il bilancio, ma soprattutto la difficile legge sulla ristrutturazione delle linee a preminente interesse nazionale, una maggiore attenzione di quella ottenuta in situazioni precedenti.

È stato un momento drammatico per tutti la decisione di affondare le nostre ammiraglie e di elaborare una nuova linea nel campo della marina mercantile.

Non si è riusciti, purtroppo, a fare altrettanto per ciò che riguarda la pesca, anche se in questo campo abbiamo avuto un altro fatto traumatizzante: il dramma del colera, che ha colpito in modo particolare le regioni del Mezzogiorno, ma che ha sconvolto il settore della pesca e il suo tessuto connettivo nazionale e delle attività ad esso collaterali in tutto il Paese, con conseguenze che non sono state ancora riassorbite.

La nostra pesca è in una situazione ormai insostenibile, di una gravità senza precedenti. Anche per un fatto che io direi — mi si passi l'espressione — di orgoglio nazionale, noi dovremmo far sì che i nostri pescatori non siano una categoria trascurata e maltrattata. Nella gran parte dei Paesi civili, anche di quelli che si affacciano a civiltà nuova, il pescatore appartiene ad una delle categorie più rispettate e meglio trattate. In Inghilterra, Norvegia, Svezia, Danimarca, Giappone, Unione Sovietica, Polonia e in altri Paesi, il pescatore è un professionista che beneficia di norme di carattere igienico, previdenziale, antinfortunistico, pensionistico e così via, che noi nemmeno immaginiamo; e di un livello di vita che è superiore addirittura a quello, già elevato, dei marittimi.

So di non dire cose nuove e che molti sono i colleghi che si interessano di questi problemi anche umani e sociali, per cui vor-

rei che noi vedessimo il problema anche in questa prospettiva.

Mi rendo conto — e l'ho già detto in Sottocommissione, ma intendo ripeterlo — che non è con queste leggi che si affronta adeguatamente tale problema. Non basta nemmeno la buona volontà del Ministro, di cui pure diamo atto. Ci vuole dell'altro.

Noi abbiamo presentato un ordine del giorno, nel quale invitiamo il Governo, da una parte a renderci conto delle valutazioni che il Ministero dà degli effetti ottenuti dalla legislazione in atto sulla pesca (la Conferenza nazionale sulla pesca dello scorso anno, promossa dal Governo, proprio per il suo carattere un po' interclassista, un po' esteriore, ha mancato in gran parte al suo obiettivo reale; i dati che ne abbiamo tratto, sono ancora inadeguati), e dall'altra, a farci conoscere gli orientamenti del Governo nel suo complesso, su come intende affrontare una buona volta questo problema. La cosa non è trascurabile.

Torno a dire, il dramma del colera a Napoli, a Bari, a Cagliari ha scosso l'opinione pubblica e ha richiamato un'attenzione preoccupata su questi problemi, ma ci si è accorti anche dei riflessi economici, oltre che psicologici, sul consumatore.

La pesca, nel nostro Paese, pur così maltrattata, non è affatto un settore marginale. Noi abbiamo dei settori di produzione che chiamano in causa meno persone e meno famiglie di quello della pesca, ai quali però attribuiamo una importanza maggiore e destiniamo anche investimenti maggiori. Già questo è un errore.

Io ho qui dei dati ufficiali, credo, più vicini alla realtà. Dico i più vicini, perchè parecchie migliaia, forse qualche decina di migliaia di unità che lavorano nel campo della pesca marittima e interna sfuggono, per ovvie ragioni, ad un controllo, alla possibilità di una valutazione più esatta. Si calcola che siano ventimila gli addetti alla pesca mediterranea e d'altura; ventimila, alla piccola pesca marittima; cinquemila circa i dipendenti della pesca oceanica — che è quella che si trova nelle situazioni più incredibili, alla quale abbiamo destinato più soldi e dove

abbiamo il più grande numero di navi in disarmo e di pescatori a terra — circa seimila le unità nelle acque interne (fiumi, acque minori, canali, laghi e così via) e qualche centinaio appena — siamo agli inizi — nell'acquacoltura, un campo quest'ultimo nel quale altri Paesi, nel giro soltanto di dieci anni, hanno fatto un balzo in avanti eccezionale.

Ma accanto a questi lavoratori che sono in mare per il loro lavoro ce ne sono alcune centinaia di migliaia che lavorano nei cantieri dove si fanno gli scafi, nelle fabbriche e negli stabilimenti metalmeccanici nei quali ci fanno i motori, nei pochi stabilimenti nei quali si producono gli strumenti più perfezionati della moderna tecnologia nel campo della pesca. La maggior parte della spesa per i pescherecci, però, viene effettuata all'estero per acquisto di strumenti.

Siamo, poi, addirittura tributari per il 1974 di 160 miliardi per importazione di pesce refrigerato, congelato, conservato, pur tenendo conto che il nostro Paese è quello che in assoluto ha più bassi consumi di pesce, di prodotti ittici. Il nostro è un Paese circondato dal mare, ma che non mangia pesce. Questa è la nostra situazione. Le cause, lontane o vicine? Bisognerebbe dire che nonostante questa distribuzione degli uomini, delle persone e delle famiglie interessate alla pesca, sono soltanto cinque o sei le regioni e otto o dieci le province dove la pesca è una delle attività più interessanti. La Sicilia da sola ha nella pesca investimenti doppi di quelli di tutto il resto del Paese.

Il semplice fatto, quindi, che la pesca sia abbastanza concentrata, come attività anche industriale, in alcune zone ci dovrebbe portare a due considerazioni fondamentali. L'esigenza di una riorganizzazione dei centri da cui dipende l'attività della pesca e quindi di una razionalizzazione e democratizzazione del modo di dirigere tale attività è quanto mai urgente: ciò non può avvenire se non in collegamento diretto, riconosciuto e non semplicemente tollerato, con le regioni e gli enti locali. L'altra considerazione riguarda il deperimento dell'ambiente nel quale si opera e quindi dell'ambiente naturale nel quale avviene il prelievo di un determinato quantitativo di es-

seri viventi (cioè il mare) per il quale bisogna prevedere oggi una ricerca scientifica che praticamente non abbiamo, anche se abbiamo delle persone che hanno una splendida formazione in questo campo, scienziati di valore mondiale. Ma siamo purtroppo, ancora ad una fase iniziale di una vera ricerca, che significa conoscenza dell'*habitat*, delle sedi e dei movimenti dei banchi, individuazione delle zone di pescosità nel Mediterraneo e fuori del Mediterraneo, per rendere effettiva la possibilità di sfruttamento di eventuali nuovi banchi di pesca. In tutti questi campi siamo carenti, c'è il disordine assoluto. L'onorevole Ministro ci dirà da quanti Ministri, direzioni, uffici e così via dipende qualsiasi cosa che riguarda la pesca. Ci dirà del disagio nel quale il Ministero e lui stesso si trovano di fronte alla necessità di accordi di tipo moderno.

Non possiamo più pensare, dopo la fine del colonialismo, di avere accordi di pesca con Paesi vecchi o emergenti, che ricalchino le condizioni sulla base delle quali si sono tracciati gli accordi precedenti. Nessun Paese è disposto a lasciarsi rapinare. Non è soltanto il fatto di spostare le acque territoriali prima da venti poi a sessanta, a ottanta, cento o duecento miglia. Quel che conta è il tipo di accordo. Non capisco perchè un Paese debba lasciare inaridire una sua naturale fonte di ricchezza avendone in cambio delle briciole. Non si possono realizzare accordi errati, come ad esempio quello con la Jugoslavia. Chi ha sottoscritto quegli accordi non ha mai visto il colore del mare. In base a quegli accordi, che costano e non sono visti con simpatia nè dai nostri pescatori nè dall'amica repubblica di Jugoslavia, si creano delle situazioni paradossali ed anche pericolose che non è qui il caso di ripetere. Perchè accade questo? È presto detto. Perchè gli accordi per la pesca non sono fatti nell'interesse del pescatore o del consumatore italiani. Sono fatti nell'interesse degli importatori di pesce! Quando parliamo di 160 miliardi o forse molto di più, di importato — e questi 160 miliardi in gran parte sono importati da un pugno di grossi speculatori, che sono industriali, banchieri e altro che hanno sede a Milano o a Zurigo, non sulle

coste italiane — ci rendiamo chiaramente conto che questi non hanno interesse che in Italia si peschi. Intendiamoci, quando parlo di industriali non mi riferisco soltanto alla Unilever o alla Findus, che dominano il mercato di tutto il mondo, ma soprattutto alle « piovre » italiane che distruggono la pesca.

Fino a quando non usciamo da questa situazione con delle misure drastiche nell'interesse della economia italiana, continueremo con centinaia di leggine, stanziando ogni tanto un miliardo in più, insomma un po' di carità. Poi, magari, si stanziavano due miliardi per la diffusione del pesce azzurro. Ma il pesce arriva addirittura marcio a Perugia, non arriva mica fresco. Avete sentito cosa ha detto il collega Avezzano Comes? Volete che si mangi il pesce? Ma allora bisogna che il pesce arrivi fresco!

Gli strumenti di pesca nel nostro paese non sono carenti. Se dipendesse da me proporrei la riduzione degli strumenti di pesca perchè massacrano moltissimo pesce sia con i tipi di pesca che pratichiamo sia con l'assoluta insufficienza dei mezzi a terra.

Sono d'accordo in massima parte con le affermazioni fatte dal relatore che ha partecipato attivamente ai lavori della Sottocommissione, durante i quali sono stati ascoltati i rappresentanti dei pescatori e delle cooperative e anche i ricercatori scientifici. Quelle che non condivido sono le conclusioni alle quali arriva il relatore pur rendendomi conto che si tratta di un provvedimento a carattere limitato.

Le preoccupazioni che sono state espresse dal relatore sono anche le nostre preoccupazioni. Come uscirne? Secondo me c'è stata una carenza di iniziative. Per esempio: possiamo dire coscientemente di avere utilizzato i pochi strumenti dei quali disponevamo, fra i quali gli stanziamenti della CEE? No, non li abbiamo utilizzati e per questa ragione siamo stati criticati dai paesi della Comunità economica europea.

Per quali ragioni è stato tenuto un simile atteggiamento? Forse per non disturbare gli importatori che ho citato precedentemente o qualche armatore?

Desidero aggiungere un'altra cosa. Una parte del pesce refrigerato che importiamo,

pagandolo in valuta pregiata, è pescato da altre « piovre » con barche pagate dallo Stato e dalle Regioni, quindi con finanziamenti pubblici, e che inoltre sono favorite da una lauta defiscalizzazione degli oneri. È evidente che questi armatori hanno tutto l'interesse a pescare in Atlantico, trovano vantaggioso refrigerare il pesce in Oceano su navi di altri armatori che importano in dollari pesce pescato da pescatori italiani con soldi italiani.

Le mie affermazioni non sono esagerate: la realtà della pesca italiana è quella che ho esposto.

Concordo con le osservazioni fatte dal collega Avezzano Comes. I giapponesi pescano nel Mediterraneo, sotto il naso dei pescatori italiani, il tonno che viene refrigerato qualche volta nello stesso Mediterraneo, qualche volta in quale zona lontana. Questo tonno viene poi riportato a Genova, a Trapani o nei frigoriferi generali di Trieste e trasformato in tonno in scatola. Questa è la situazione.

Desidero occuparmi, poi, delle condizioni di vita dei pescatori. In proposito devo dire che sono stati introdotti nel disegno di legge alcuni miglioramenti che mi trovano consenziente. Mi riferisco, per esempio, all'introduzione del concetto di infortunio che finalmente entra a far parte della legislazione. E una modifica molto positiva perchè l'infortunio nel settore della pesca, sia in mare sia a terra, è molto frequente. Il fenomeno è dovuto anche al fatto che non tutte le attrezzature delle quali disponiamo sono tali da mettere il pescatore in condizioni di ridurre al minimo gli incidenti. Molto spesso gli infortuni sono anche gravi. Si tratta di navi che pescano a una certa distanza dalle coste e quindi possono imbattersi in cavalloni, correnti, venti, eccetera; alcuni tipi di pesci sono, poi, pericolosi: per esempio il pesce-ragno o lo scorfano. La possibilità di ferirsi con le pinne dei pesci è frequentissima e per una ragione chimico-biologica facilmente le ferite diventano infette. Esiste poi tutto il lavoro di scarico a terra del pesce che moltiplica all'infinito il pericolo di un incidente.

Per quanto riguarda il problema delle cooperative che devono essere messe in

grado di lavorare a terra il pesce, il mio gruppo ha preparato una serie di emendamenti. Devo dire che questi emendamenti sono stati elaborati con la collaborazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e della cooperazione. Su questi emendamenti è stato anche espresso un giudizio positivo da parte della sezione pesca del Partito repubblicano. Si tratta di emendamenti che per la loro stessa natura possono essere fatti propri da chiunque purchè siano accolti.

Per concludere, e senza entrare in tutti i particolari, i nostri emendamenti tendono principalmente:

1) a privilegiare nettamente la cooperazione che abbiano le caratteristiche previste dalla legge;

2) ad escludere dai benefici destinati alla pesca tutti coloro che non sono pescatori nè singoli nè associati. Quindi sono esclusi i settori del commercio e dell'industria;

3) a prevedere l'apporto degli enti locali per la soluzione dei problemi della pesca. È una questione questa alla quale il gruppo comunista tiene molto.

Infine noi non riteniamo giusta l'immissione nel disegno di legge di provvidenze per la pesca atlantica. Non voglio adesso ripetere tutte le considerazioni che sono state fatte sulla pesca atlantica. Meglio sarebbe, secondo noi, che per la pesca atlantica e per quella del tonno — almeno fino a quando non saremo capaci di affrontare globalmente, con una legge buona, il problema generale della pesca — ci siano due leggi a parte.

Questa commissione è uno dei mezzucci ai quali il Governo ha fatto ricorso troppe volte in questi ultimi dieci-dodici anni. Il provvedimento sui terremotati di Gibellina ha un articolo che riguarda i petrolieri. Lo sanno tutti, specialmente voi che l'avete votato, ma anche noi che siamo stati contrari!

La soluzione migliore sarebbe quella di una approfondita discussione, che potrà essere aperta da una relazione fatta dal Ministro come noi proponiamo nel nostro emendamento, sulla base della quale si affrontano tutti i complessi problemi della pesca.

Successivamente si potranno elaborare provvedimenti distinti per la pesca d'altura, per quella oceanica, per quella del tonno, per le acque interne, per la ricerca, per l'acquacoltura.

SANTALCO. Signor Presidente, signor Ministro, a nessuno può sfuggire come la pesca marittima incida sull'economia del nostro Paese e come essa meriti la nostra particolare attenzione. La crisi in cui versa il settore della pesca marittima mette in evidenza la necessità di misure atte ad incoraggiare investimenti privati e a rilanciare l'attività. È per questi motivi che noi, senza entrare nei particolari del provvedimento, diamo atto al Governo, e particolarmente al ministro Gioia, di avere preso l'iniziativa di porre all'attenzione del Parlamento il disegno di legge al nostro esame. Condividiamo la esauriente relazione del collega Arnone, che ringraziamo, e condividiamo altresì le modifiche che sono state apportate dalla Sottocommissione, modifiche che migliorano e completano il testo presentato dal Governo.

Con queste brevissime valutazioni, signor Presidente, il gruppo della Democrazia cristiana si appresta a votare il disegno di legge.

NOÈ. Volevo porre una domanda al signor Ministro. Casualmente, a Bruxelles, conosco dei funzionari italiani che lavorano nella Commissione e che si occupano della pesca in Atlantico e nel Mar Rosso, cioè stanno cercando di promuovere, ovviamente per tutta la Comunità, interventi in questi mari. Vorrei solo chiedere al signor Ministro se queste prospettive sono seguite. Perché mi si faceva notare come nel Senegal soprattutto e nel Mar Rosso, ci siano possibilità notevolissime.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli ordini del giorno che sono pervenuti alla Presidenza.

Ordine del giorno n. 1, del senatore Arnone: « La 8^a Commissione permanente, in oc-

8^a COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

casione della discussione del disegno di legge n. 2142 recante "Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima", impegna il Governo ad escludere dalla concessione dei contributi previsti dal predetto provvedimento le imprese industriali che utilizzano pesce intero per la produzione della farina di pesce ».

Ordine del giorno n. 2, dei colleghi Sema, Sgherri, Cebrelli, Maderchi, Piscitello e Mingozzi: « Il Senato, considerate le gravi conseguenze dell'indiscriminato esercizio della pesca a strascico, impegna il Governo a considerare l'opportunità di regolamentare rigorosamente questo tipo di pesca, privilegiandone altri e soprattutto quello del pesce azzurro ».

Ordine del giorno n. 3, dei colleghi Sema, Sgherri, Cebrelli, Maderchi, Piscitello e Mingozzi: « Il Senato, considerata la necessità di conoscere esattamente le valutazioni del Governo in merito agli effetti delle leggi finora operanti nel campo della pesca, impegna il Governo a presentare quanto prima una particolareggiata relazione sulla situazione del settore, sulle conseguenze e sui risultati ottenuti con l'attuale legislazione; sugli orientamenti che intende seguire per portare il settore stesso verso una diversa linea di sviluppo ».

La parola al relatore per la replica.

A R N O N E , *relatore alla Commissione.* Una brevissima replica. Riferendomi all'intervento del senatore Sema, secondo cui si presenta l'esigenza di una nuova legislazione che rinnovi, promuova, razionalizzi e popolarizzi tutto ciò che è connesso all'attività della pesca, io sono perfettamente d'accordo. Ma credo che a questo provvedimento di rifinanziamento di leggi preesistenti, non si possa chiedere più di quello che può dare, come del resto lo stesso senatore Sema ha affermato.

Mi pare che si sia fatto uno sforzo sensibile per migliorare il disegno di legge. Quindi, io ritengo che si possa, con serena coscienza, approvare questo provvedimento, nella speranza e con l'impegno di poterci tutti quanti muovere nel senso richiesto dallo spirito che sento di cogliere nell'interven-

to del collega Sema; circa gli ordini del giorno da lui presentati, mi rimetto all'onorevole Ministro.

S A N T A L C O . Sottoscrivo l'ordine del giorno n. 1, del collega Arnone.

S A M O N A . Aggiungo la mia firma agli ordini del giorno nn. 2 e 3 dei colleghi Sema ed altri.

P R E S I D E N T E . D'accordo; la parola all'onorevole Ministro.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come è stato ricordato dal relatore — che ringrazio per la sua lucida esposizione — e anche riconosciuto dal senatore Sema, questo al nostro esame è un provvedimento di rifinanziamento di leggi già in vigore. Vorrei però sottolineare che, pure in questa occasione, ci si è preposti, sia da parte del Governo, sia da parte della Sottocommissione, di migliorare le disposizioni in vigore.

Mi riferisco, per esempio, alla cooperazione: su proposta della Sottocommissione si è elevato il limite del contributo al 40 per cento. Il senatore Avezzano Comes chiede che tale limite sia ulteriormente aumentato; al riguardo, devo far presente che si è previsto un aumento massimo del 40 per cento, tenuto conto che le disposizioni comunitarie ammettono le cooperative al beneficio di un ulteriore intervento del FEOGA in misura tale comunque, che il cumulo dei due interventi, non superi il 62 per cento. Ecco la ragione per cui non possiamo andare oltre il 40 per cento.

Un'altra modifica sostanziale riguarda la pesca oceanica che, su proposta del Governo, condivisa dalla Commissione, viene esclusa dal fondo di rotazione essendo stata già ammessa ad usufruire del credito navale; la pesca oceanica viene però ammessa ai contributi a fondo perduto così come fanno tutti gli Stati della Comunità; sarà così possibile mettere le nostre organizzazioni di cooperative o le singole imprese nelle medesime condizioni di cui godono quelle degli altri Stati comunitari.

Gli oratori intervenuti hanno convenuto nella esigenza di dare la priorità alla ricerca scientifica applicata. Al riguardo ho presentato un provvedimento-ponte alla Camera dei deputati che consente di stabilire rapporti con i laboratori, enti ed istituti che dal Ministero della marina mercantile sono già stati riconosciuti idonei a svolgere la ricerca applicata al settore ittico. È poi in corso di elaborazione, un provvedimento per la ricerca scientifica applicata sulla base delle esperienze francese e giapponese. Non sono ancora in grado di anticipare nulla perchè lo studio viene svolto da un funzionario incaricato di andare in Francia, e di prendere contatti con l'Ambasciata italiana in Giappone e con quella giapponese in Italia al fine di avere elementi che consentano di utilizzare le esperienze altrui per un provvedimento adeguato alle esigenze del nostro Paese.

Abbiamo inoltre constatato che non sono state molte le richieste per gli impianti a terra nè da parte di singoli nè da parte di cooperative. Pertanto, abbiamo ancora disponibili circa 300 milioni sullo stanziamento per mancanza di domande.

Ho dato disposizioni di svolgere accurate indagini al fine di accertare qual è la reale consistenza degli impianti a terra, le lacune e le zone in cui l'assenza di organismi cooperativi o di iniziative idonee richieda l'intervento dello Stato. Farò preparare una relazione alla Commissione sulla situazione degli impianti a terra con proposte concrete per la soluzione del problema.

In questo quadro, onorevoli colleghi, esamineremo adesso gli articoli, gli emendamenti e qualche proposta migliorativa fatta dagli uffici. Credo che l'approvazione di questo disegno di legge ci darà la possibilità di svolgere contemporaneamente gli studi e le ricerche, nonchè di predisporre i necessari provvedimenti legislativi.

Non posso accettare il concetto di escludere la pesca oceanica perchè vi è un trattato con il Senegal e sono in corso di definizione accordi con la Tunisia e la Mauritania. Naturalmente, stabiliamo accordi, paghiamo canoni e diamo contropartite per ottenere il diritto di andare a pescare in quelle zone. Non possiamo trascurare che gran parte del

disavanzo della bilancia dei pagamenti è appunto causato dal fatto che in questi ultimi anni molto poco è stato preso dai mari al di fuori del Mediterraneo.

Il senatore Sema ha posto l'accento sul fatto che, utilizzando le agevolazioni previste dallo Stato, si va fuori del Mediterraneo e si vende il pesce pescato in alto mare a navifrigorifero che lo portano in Italia come se fosse prodotto d'importazione: tutto ciò se fosse vero sarebbe grave, scorretto, dovrebbe essere perseguito e disincentivato.

Se le notizie date dal senatore Sema fossero confermate porrò allo studio il modo di condizionare l'erogazione di aiuti come quello del migliatico e della parziale fiscalizzazione degli oneri sociali al ritorno in Patria con un minimo di pescato e ne darò notizia alla Commissione.

A questo punto, onorevoli colleghi, non mi resta che sollecitare l'approvazione di un provvedimento che consentirà a noi di cominciare a lavorare.

Circa l'ordine del giorno presentato dal relatore faccio presente che alla Camera mi sono impegnato a presentare un emendamento al fine di affidare all'AIMA l'incarico di provvedere alla soluzione del problema relativo alla farina di pesce. Ho avuto in seguito la adesione del Ministro dell'agricoltura in quel momento assente dall'Italia e di cui dovevo sentire il parere e sono così in grado di presentare l'emendamento. Di conseguenza nell'ordine del giorno occorrerebbe introdurre una modifica che tenga conto della possibilità di interventi dell'AIMA, altrimenti non si saprebbe a chi dare il pesce in eccedenza e gettarlo in mare è un peccato. Si tenga presente che il pesce viene pagato 30 lire al chilo quando viene portato all'industria per farne farina e mi pare difficile che vi siano pescatori che dopo aver trascorso lunghe ore in mare abbiano il desiderio di ottenere solo 30 lire al chilo.

Ciò premesso, accolgo l'ordine del giorno con l'aggiunta: « salvo l'intervento dell'AIMA previsto dalle leggi vigenti ».

A R N O N E , *relatore alla Commissione.*
D'accordo.

8ª COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Circa gli ordini del giorno dei senatori Sema ed altri, posso accoglierli come inviti.

S E M A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a carico del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente liberati.

A questo articolo è stato presentato un emendamento formale da parte della Sottocommissione. Ne do lettura:

Al primo comma, dopo le parole: « a carico », aggiungere le seguenti: « del bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

All'articolo 1 è stato presentato un altro emendamento da parte della Sottocommissione. Ne do lettura:

Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

« Lo stanziamento di cui al primo comma è destinato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore delle cooperative e dei loro consorzi.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono quelle indicate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere corredate da dichiarazione del comandante della competente Capitaneria di porto relativa all'attività svolta dal richiedente nel settore della pesca ».

S E M A . Siamo d'accordo per l'approvazione di questo emendamento, sebbene noi avessimo proposto la misura del 70 per cento. Ma, con la formulazione nuova (« ... in misura non inferiore al 50 per cento... ») il nostro desiderio rimane in parte salvaguardato.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Desidero ricordare quanto detto prima: non si può superare il limite del 62 per cento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Gli uffici mi hanno posto un quesito che dobbiamo tener presente. Se alla fine dell'esercizio non siano state presentate tante domande da coprire il 50 per cento della somma stanziata, tale quota si perde? La legge dice che si può utilizzare ciò che rimane per l'anno successivo. Però, alla fine del secondo anno i fondi vengono eliminati, perchè passa all'anno successivo solo ciò che resta dell'esercizio in corso.

Ritengo perciò opportuno presentare, un emendamento tendente a recuperare tali somme.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'emendamento testè proposto dal Governo.

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per

8ª COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

manca di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo con l'avvertenza che, se l'emendamento sarà accolto, se ne troverà, in sede di coordinamento, la collocazione più opportuna nell'ambito dell'articolo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

L'entità massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, è ridotta al 30 per cento. La predetta misura è elevata al 5 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi.

Le percentuali di cui al precedente comma possono essere aumentate del 5 per cento qualora il richiedente offra in demolizione natanti vetusti di sua proprietà per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire. Tale aumento del contributo esclude la concessione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1974, n. 19.

Per la realizzazione delle opere e per gli acquisti di cui alle lettere f), g) ed l) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, riconosciute a norma di legge, la percentuale del contributo è maggiorata di 10 punti. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 50 per cento della spesa documentata.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Sema, Piscitello, Mingozzi, Maderchi, Cebrelli. Ne do lettura:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« L'entità massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, numero 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, è elevata al 50 per cento ».

A R N O N E , *relatore alla Commissione.*
Sono contrario all'emendamento.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Devo essere contrario perchè in Sottocommissione si è concordato un diverso emendamento sostitutivo del secondo periodo del primo comma.

S E M A . Chiedo la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Sema ed altri.

(Non è approvato).

La Sottocommissione ha proposto, all'articolo 2, di sostituire il secondo periodo del primo comma con il comma seguente:

« Il predetto limite è elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro ».

C'è poi l'emendamento proposto dal senatore Avezzano Comes tendente ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 2, le parole: « Per il Mezzogiorno, escluse le isole, la predetta misura è elevata fino al 75 per cento.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Vorrei ricordare al senatore Avezzano

8ª COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

Comes l'esigenza, ricordata in precedenza, di non superare il limite del 62 per cento.

A V E Z Z A N O C O M E S . Ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della Sottocommissione.
(*È approvato*).

La Sottocommissione ha poi proposto, all'articolo 2, il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « benefici previsti », inserire le altre: « dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, modificato ».

Metto ai voti l'emendamento formale proposto dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

Il ministro Gioia ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente periodo al secondo comma: « Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 62 per cento della spesa documentata ».

G I O I A , ministro della marina mercantile. È bene precisarlo perchè il contributo si cumula con quello del FEOGA.

S E M A . Noi ci asteniamo su questo emendamento per coerenza con quello proposto precedentemente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal ministro Gioia.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;

b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti ».

A questo articolo la Sottocommissione ha proposto un emendamento inteso a sostituire, alla lettera *a*), la parola « 10 » con l'altra « 30 ».

Metto ai voti tale emendamento della Sottocommissione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 3 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è abrogato.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno soppressivo dell'intero articolo, del senatore Sema, ed uno della Sottocommissione, sostitutivo dell'intero articolo. Ne do lettura:

« I contributi di cui al precedente articolo 1 sono destinati:

— nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3, nonché all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio per i natanti di stazza lorda compresa fra le 30 e le 300 tonnellate;

— nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera *b*) del prece-

8^a COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

dente articolo 3, nonchè all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio per i natanti di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate ».

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. Non sono d'accordo sull'emendamento presentato dal senatore Sema.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Non sono favorevole all'emendamento Sema.

S E M A . Chiedo che l'emendamento venga votato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Sema.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dalla Sottocommissione, di cui ho dato lettura in precedenza.

(È approvato).

Art. 5.

Le domande relative alla richiesta dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, istruite entro il 30 dicembre di ciascun anno, saranno sottoposte al parere del Comitato istituito dall'articolo 3 della legge sopracitata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

A questo articolo è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo da parte della Sottocommissione. Ne do lettura:

« Il Comitato istituito dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968 n. 479, è integrato da due esperti, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè, ove non ne facciano già parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in se-

no al Comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Le domande relative alla richiesta dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, istruite entro il 30 dicembre di ciascun anno, saranno sottoposte al parere del Comitato di cui alla prima parte del precedente comma, che dovrà pronunciarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo

Il predetto Comitato dovrà altresì esprimere il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui che dovranno essere deliberate, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificato dall'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479, dal Comitato previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ».

Il senatore Sema ha presentato un sub emendamento al primo comma del testo proposto dalla Sottocommissione, inteso a sostituire la parte iniziale con il testo seguente:

« Del comitato previsto dall'articolo 3 della legge n. 479 del 28 marzo 1968 fanno parte due ricercatori scientifici designati dal Consiglio nazionale delle ricerche ».

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Non ho difficoltà ad accogliere la modifica suggerita dal senatore Sema. Anche per quanto riguarda le terne non ho nulla in contrario alla loro eliminazione. La prassi delle terne viene seguita per togliere dall'imbarazzo coloro che fanno le designazioni ma, in generale, viene scelto il primo nominativo della terna.

P R E S I D E N T E . In sostanza il senatore Sema propone di sostituire, nel testo del primo comma suggerito dalla Sottocommissione, la parola: « esperti » con le altre: « ricercatori scientifici ».

S E M A . Sì, esatto. Mi sembra una espressione più giusta.

8ª COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

N O È. Desidero ricordare che è prassi normale che il Consiglio nazionale delle ricerche faccia delle proposte: è un organo consultivo del Governo.

G I O I A, *ministro della marina mercantile*. Devo ancora qualche chiarimento al senatore Sema. Vorrei ricordare che i mutui vengono deliberati da un Comitato speciale istituito presso il Ministero del tesoro; tale Comitato non si occupa solo del credito peschereccio; si occupa di tutti i crediti agevolati che esistono nei vari settori. Quindi non è possibile eliminare la competenza del Ministero del tesoro.

Presso il Comitato speciale per il credito il Ministero della marina mercantile è rappresentato da due funzionari della Direzione generale della pesca. La mia proposta è che questi due funzionari, ove non facciano già parte a titolo diverso del Comitato di cui all'articolo 3, siano chiamati a farne parte in modo da poter raccordare la Commissione che esprime il parere con la Commissione che decide sul mutuo.

S E M A. A me pare che sia nella legge « 676 » sia nella « 479 » è prevista la presenza nel Comitato di due rappresentanti della Direzione generale della pesca.

G I O I A, *ministro della marina mercantile*. Non c'è dubbio che ci siano. È importante accertare che siano le stesse persone.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il sub emendamento presentato dal senatore Sema, così riformulato:

nel primo comma del testo proposto dalla Sottocommissione, sostituire la parola « esperti » con le altre: « ricercatori scientifici ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 6.

Ad integrazione del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, integrata e modificata dalla legge 28 marzo 1968, numero 676, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Sema. Ne do lettura:

Sostituire le parole « dal 1975 al 1979 » con le altre: « dal 1975 al 1978 ».

Aggiungere il seguente comma:

« Alle cooperative e ai loro consorzi è destinato il 70 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge ».

Sempre allo stesso articolo è stato presentato un emendamento da parte della Sottocommissione. Ne do lettura:

Aggiungere il seguente comma:

« Il 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma precedente è destinato alle cooperative ed ai loro consorzi ».

A R N O N E, *relatore alla Commissione*. Sono contrario agli emendamenti presentati dal senatore Sema.

G I O I A, *ministro della marina mercantile*. Sono anch'io contrario. In Sottocommissione è stato concordato il 50 per cento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Sema.

(Non è approvato).

8^a COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Sema.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

G I O I A, ministro della marina mercantile. Occorre inserire anche in questo articolo l'emendamento circa i tempi di utilizzazione degli stanziamenti, già accolto all'articolo 1.

P R E S I D E N T E. Infatti all'articolo 1 abbiamo approvato un emendamento del seguente tenore:

« Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, numero 479 ».

Il Governo propone di inserirlo anche alla fine dell'articolo 6.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificata dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è così ulteriormente modificata:

« *a*) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate ».

I senatori Sema, Piscitello, Cebrelli ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 7.

A R N O N E, relatore alla Commissione. Sono contrario.

G I O I A, ministro della marina mercantile. Sono contrario.

P R E S I D E N T E. Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 7, presentato dai senatori Sema, Piscitello, Sgherri ed altri.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 7, la Sottocommissione ha proposto un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, lettera *a*), le parole: « 10 » e « 300 » con le altre: « 30 » e « 150 ».

G I O I A, ministro della marina mercantile. Ho potuto controllare, dopo la riunione della Sottocommissione, che nella legge 26 febbraio 1974, n. 26, sono escluse dal credito navale le navi con meno di 300 tonnellate. Si dice soltanto « pesca oceanica ». In questo modo, la pesca mediterranea, da 150 a 300 tonnellate, resta fuori. Quindi, propongo di aggiungere un emendamento in base al quale sono ammessi al credito navale i natanti per la pesca mediterranea e oceanica da 150 tonnellate in su.

Avendo escluso la pesca oceanica dal fondo di rotazione, dobbiamo infatti ammettere quella da 150 tonnellate in su al credito navale.

P R E S I D E N T E. Allora, pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Sottocommissione, di cui ho dato lettura in precedenza.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, così formulato: « Le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, si applicano anche alle navi per la

8ª COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è abrogato.

Il limite relativo all'importo massimo dei mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio previsto in lire 10 milioni dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, ed elevato a lire 50 milioni dall'articolo 10 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è ulteriormente elevato a lire 100 milioni.

Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è prorogato al 31 dicembre 1996.

I senatori Sema, Piscitello, Cebrelli ed altri hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo.

A R N O N E , *relatore alla Commissione.*
Sono contrario.

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma presentato dai senatori Sema, Piscitello, Cebrelli ed altri.

(Non è approvato).

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 8 con i seguenti:

« I mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio sono concessi per un ammontare non superiore al 70 per cento della spesa documentata, detratto il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Il limite di cui al precedente comma è elevato all'80 per cento per i contributi relativi a navi specializzate ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Vi è un emendamento del senatore Sema, aggiuntivo al secondo comma, che così recita: « Il predetto limite è elevato a 500 milioni per le cooperative ed i loro consorzi ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 9.

I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienico-sanitari, a giudizio della Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 104.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento formale tendente a sostituire alle parole: « a giudizio della » le altre: « riconosciuti idonei dalla ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile.* Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

8ª COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

Art. 10.

La vendita ed il cambio di destinazione di navi per la cui costruzione siano stati concessi benefici disciplinati dalla presente legge, qualora effettuati prima che siano trascorsi otto anni dall'erogazione dei benefici stessi, sono subordinati ad apposita autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Qualora l'interessato abbia usufruito del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla restituzione di una quota del contributo stesso pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni compresi fra la data della domanda di autorizzazione e la scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le stesse limitazioni valgono, per quanto applicabili, per gli impianti e le attrezzature a terra. In tal caso il termine di otto anni decorre dalla data del collaudo.

La Sottocommissione ha presentato un emendamento formale tendente a sostituire, al primo comma, alla parola: « qualora », l'altra: « se ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, è integrato con la seguente disposizione: « Il suddetto contributo per ciascun anno del biennio 1976-1977 è elevato a lire 2.400 milioni ed è esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti ».

I senatori Sema, Piscitello, Cebrelli e Maderchi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Esprimo anch'io avviso contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 11, proposto dai senatori Sema, Piscitello, Cebrelli e Maderchi.

(Non è approvato).

La Sottocommissione ha proposto di sostituire l'intero articolo 11 con il seguente:

« Al primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 è aggiunto, in fine il seguente periodo:

« Il suddetto contributo è elevato, per ciascun anno del biennio 1976-1977, a lire 2.400 milioni ed è esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 11, proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

C'è poi un articolo 11-bis presentato dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

« Ad integrazione della indennità di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, dal 1° luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale della indennità predetta, entro il limite massimo di lire 2.000 giornaliere ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Desidero far presente che con l'attuale dizione dell'emendamento i termini per la corresponsione dell'assegno decorrono dal

8ª COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

1° luglio 1973; quindi ci sarebbe una decorrenza retroattiva, con conseguenze finanziarie che al momento ignoriamo. Allora, forse, per evitare eccezioni da parte del Tesoro, si potrebbe dire che il termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Il Governo presenta dunque un sub emendamento tendente a sostituire alle parole: « 1° luglio 1973 » le altre: « a partire dalla entrata in vigore della presente legge ». Lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11-bis, proposto dalla Sottocommissione, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il Governo ha presentato un articolo 11-ter. Ne do lettura:

« A decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il naviglio da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone del demanio marittimo, è sottoposto al pagamento di una tassa per l'occupazione degli specchi acquei e delle aree demaniali ove trovasi ubicato pari a lire 500 al mese per ogni tonnellata di stazza lorda.

Detta tassa sarà raddoppiata allo scadere di ogni anno successivo.

Qualora il suddetto naviglio dovesse costituire intralcio al regolare svolgimento dell'attività portuale, il Capo del compartimento potrà ordinare agli interessati la rimozione secondo la procedura dettata dall'articolo 73 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dall'articolo 90 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni; in caso di inottemperanza, si potrà procedere d'ufficio alla rimozione, ai sensi dei predetti articoli.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno disciplinate le modalità di ri-

scossione della tassa di cui al presente articolo ».

S E M A . Siamo d'accordo sullo spirito dell'emendamento, ma non sul meccanismo. Perché, mentre ci sono dei casi nei quali veramente la preoccupazione è quella di evitare una speculazione — possibilità di vendita, rialzo, eccetera — ve ne sono altri, nei quali per un relitto, una famiglia, una vedova, deve pagare 500 lire al mese per tonnellata. E se ha una barchetta di 10-12-15 tonnellate, le infliggono una multa di 6, 12, 20 mila lire al mese, 240 mila lire l'anno. Il marito di quella povera donna, quando faceva il pescatore, non ne guadagnava tante in un anno di lavoro. Questa è la mia preoccupazione, signor Ministro.

G I O I A , ministro della marina mercantile. Mi rendo perfettamente conto di quanto prospettato dal senatore Sema. D'altra parte occorre in qualche modo far sgombrare i porti di tanti natanti in disarmo in attesa di un compratore o della demolizione. Si potrebbe comunque sopprimere il secondo comma dell'articolo, che prevede il raddoppio della tassa per ogni anno successivo.

S E M A . Dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dal voto.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il sub emendamento, soppressivo del secondo comma dell'articolo 11-ter, proposto dal ministro Gioia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11-ter quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 12.

È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, allo scopo di provvedere all'organizzazione di una campagna pub-

8^a COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

blicitaria destinata ad incrementare il consumo dei prodotti ittici in Italia.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il senatore Sema ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo 12.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(Non è approvato).

Il senatore Avezzano Comes ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma, dopo le parole « in Italia », le seguenti altre: « e a promuovere ed organizzare la formazione professionale dei pescatori ».

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Devo far presente che è in corso di predisposizione da parte del Ministero della pubblica istruzione un disegno di legge che riguarda tutti gli istituti professionali. Essendomi rivolto al Ministro della pubblica istruzione per sollevare proprio questo problema, sono rimasto d'intesa con lui che avrei fatto delle proposte concrete. È stato perciò nominato un apposito comitato di studio, composto di cinque presidi di istituti nautici, per preparare tali proposte, che devono servire per la qualificazione sia dei pescatori che dei marittimi in genere. Detto comitato ha preso l'impegno di consegnare la sua relazione alla fine di luglio.

Perciò non sarebbe opportuno, in questa sede, accogliere l'emendamento del senatore Avezzano Comes, anche perchè, tra l'altro, la competenza in materia non è del Ministro della marina mercantile bensì del Ministro della pubblica istruzione. Io collaboro soltanto col Ministro della pubblica istruzione per trovare la soluzione migliore.

Tuttavia, se la Commissione volesse predisporre un ordine del giorno in questo senso, io lo accoglierei volentieri e lo trasmetterei subito al Ministro della pubblica istruzione, perchè rafforza la richiesta da me presentata.

A V E Z Z A N O C O M E S . Dichiarandomi soddisfatto delle precisazioni fornite dal Ministro, ritiro il mio emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno, che spero venga sottoscritto anche da altri colleghi della Commissione. Però vorrei pregare l'onorevole ministro Gioia di essere vigile su questa materia.

Do lettura dell'ordine del giorno:

L'8^a Commissione permanente del Senato, nel discutere il disegno di legge n. 2142, riguardante provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima,

invita il Governo a rendersi promotore di un disegno di legge che promuova la formazione professionale dei pescatori.

S A N T A L C O . Aderisco all'ordine del giorno del collega Avezzano Comes.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Accolgo l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . La Sottocommissione ha proposto un emendamento tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo 12 le parole « in Italia » con le altre « del Mediterraneo ed in particolare del pesce azzurro ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione ha anche proposto di aggiungere al primo comma il seguente periodo:

« Il relativo programma sarà sottoposto al parere del Comitato previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 12 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

S E M A . Pur riconoscendo che c'è stato uno sforzo di buona volontà per contribuire in qualche modo sia a migliorare il provvedimento che ad accogliere le proposte delle organizzazioni dei lavoratori, dichiaro che voteremo, comunque, contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci » (2143)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci ».

Comunico che sul disegno di legge in esame sia la 5^a che la 6^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Prego il senatore Arnone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A R N O N E , *relatore alla Commissione.* Brevi considerazioni possono essere sufficienti, signor Presidente, per illustrare il disegno di legge n. 2143, che integra il com-

plesso di misure a favore della pesca recate dal provvedimento che abbiamo poco fa approvato.

Mentre quest'ultimo, come già si è osservato, riguarda la pesca mediterranea ed oceanica, il disegno di legge n. 2143 si riferisce alla pesca costiera, esercitata con natanti fino a 10 tonnellate di stazza, prevedendo un rifinanziamento della legge n. 16 del 1952, che concerne il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su mutui pescherecci.

Lo stanziamento previsto è di lire 150 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.

Il provvedimento non si limita ad una mera integrazione di fondi, ma reca anche una importante novità per quanto riguarda la misura dell'intervento statale nel pagamento degli interessi. Tale misura, in base alla citata legge n. 16, è attualmente del 3 per cento, cioè assolutamente esigua se raffrontata ai vigenti tassi bancari.

L'articolo 1 del disegno di legge in discussione introduce invece un meccanismo automatico di determinazione del contributo statale, che viene agganciato all'andamento dei tassi bancari; in tal modo il contributo in questione potrà essere automaticamente rivalutato, fornendo agli interessati un'efficace agevolazione creditizia nell'ipotesi di lievitazioni nel costo del danaro.

In coerenza con le modifiche suggerite per il precedente disegno di legge n. 2142, la Sottocommissione ha concordato sull'opportunità di proporre una diversa formulazione della prima parte dell'articolo 1, sempre allo scopo di incentivare l'attività cooperativa nonchè di favorire i pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento delle unità da costruire.

Nel ribadire che il disegno di legge in discussione completa opportunamente il quadro delle provvidenze a favore della pesca, il relatore ne sollecita l'approvazione.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Arnone.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G R E T O . A me pare che i pescherecci di 20 tonnellate di stazza vengano esclusi dalle provvidenze di questa legge. Nella zona di Porto Empedocle, per esempio, e in altre marinerie del Meridione non ci sono grossi pescherecci, o grossi proprietari di barche, ma soltanto piccoli natanti, di cui ognuno dei pescatori non è proprietario *in toto*, essendo la proprietà suddivisa in carati. Cioè, quattro o cinque pescatori si mettono insieme, fanno una piccola società e comprano una barca, di cui ognuno è proprietario per uno o più carati. Ora a me sembra che questi pescatori vengano esclusi dalle provvidenze previste nel disegno di legge in esame.

A V E Z Z A N O C O M E S . Onorevole Presidente, io vorrei fare alcune considerazioni, che sottopongo in particolare all'attenzione dell'onorevole Ministro. Questo, secondo me, è un provvedimento che non serve a niente: diciamocelo chiaramente. Mi dica sinceramente l'onorevole Ministro quante domande sono pervenute dal Meridione d'Italia per queste provvidenze: io ritengo che non siano più di tre o quattro, per cui provvedimenti di questo genere sono inutili, e non perchè non vengano in reale aiuto dei pescatori ma perchè le lungaggini e le difficoltà burocratiche sono tali da scoraggiare i nostri pescatori, i quali, onorevole Ministro, preferiscono prendere in prestito ai tassi correnti il danaro necessario e provvedere direttamente ai loro bisogni, altrimenti non farebbero mai niente. Il credito, onorevole Ministro, dovrebbe essere fiduciario. Non sempre i pescatori possono offrire le garanzie reali richieste dalle banche, perchè non si tratta solo di mettere l'ipoteca sul natante: se si trattasse solo di questo, io mi dichiarerei pienamente d'accordo. Ma qui invece l'ipoteca si mette sulle persone fisiche: questi poveri pescatori devono accendere l'ipoteca anche sulla casa, se ce l'hanno.

Approviamo pure questo disegno di legge, ma rendiamoci conto che questo provvedimento non viene realmente incontro ai pescatori. Per cui io la invito, onorevole Ministro, se vuole davvero fare opera buona nei

riguardi di questi pescatori, a predisporre un provvedimento che li aiuti veramente, che consenta di erogare i contributi con immediatezza e non dopo due anni. Occorre che ci sia un intervento pronto, altrimenti il pescatore non farà mai niente con l'aiuto del provvedimento in esame. Io vorrei che lei, onorevole Ministro, si rendesse benemerito verso questa categoria, presentando un disegno di legge simile alle norme già in vigore per i coltivatori diretti, che pagano sui mutui un interesse dell'1 per cento per 25 anni. Si tratta di una legge ottima, tant'è vero che i coltivatori diretti se ne stanno servendo in massa. Perchè per i pescatori non è possibile fare altrettanto? Perciò le chiedo, onorevole Ministro, di esaminare a fondo questo problema per cercare una soluzione. Grazie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Desidero dire al senatore Segreto che la Sottocommissione, dopo aver sentito i rappresentanti delle varie organizzazioni, ha ritenuto utile disincentivare la costruzione delle navi da 10 a 30 tonnellate di stazza, perchè — mi è stato abbondantemente spiegato — la gestione di queste navi è antieconomica, a parte i danni che farebbero giacchè praticano la pesca a strascico. Quindi, si vuole proprio che non se ne costruiscano più: se mai, questi pescatori si orientino sulle navi da 10 tonnellate o su quelle da 30 tonnellate in su.

Possono farle anche di 35 tonnellate, se sono società che si distribuiscono i carati, come lei, senatore Segreto, diceva poc'anzi.

S E G R E T O . A Sciacca, una delle marinerie più importanti della Sicilia, ci sono più di 150 motopescherecci che la mattina pescano triglie e merluzzi e la sera, a lampara, pescano tonni: in questo modo, verrebbero esclusi completamente dalle provvidenze in questione.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Noi dobbiamo incentivare con le leggi ciò che serve. È dimostrato che così facendo impediamo agli interessati di commettere errori commissionando navi la cui gestione risulta alla lunga antieconomica. Pertanto, noi svolgiamo un'opera di incentivazione per indurli a scegliere un altro tipo di attività.

È sufficiente spiegare agli interessati queste ragioni per indurli a svolgere o la pesca costiera o quella mediterranea; a cavallo tra queste due attività non ci devono stare.

La Sottocommissione (e mi rivolgo al senatore Avezzano Comes) ha trovato una soluzione tra la tesi che voleva la disincentivazione assoluta anche di questo settore e quella che, invece, voleva venire incontro alle esigenze esistenti evitando comunque l'enorme proliferazione di tale tipo di pesca. Le domande ci sono, ma restano inevase perchè mancano i fondi. Questa legge provvede al rifinanziamento facendo una distinzione tra il tasso ufficiale di sconto per i singoli pescatori (un punto in meno) e le cooperative e loro consorzi (due punti in più). La stessa agevolazione si concede a chi demolisce la barca che non serve più.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975 e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto, per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.

Il contributo sarà corrisposto annualmente *pro rata* all'istituto finanziatore ».

Le lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16 sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unità e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;

b) miglioramento delle unità e dei galleggianti di cui alla precedente lettera *a)* mediante nuove installazioni per uso della pesca; ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della Sottocommissione tendente a sostituire la prima parte con la seguente:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti:

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975 e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.

Il contributo sarà concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè ai pescatori singoli che offrano in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire.

Il contributo sarà corrisposto annualmente *pro rata* all'istituto finanziatore ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, è autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile la spesa di 150 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno è assunto.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

SANTALCO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

SEMA. Dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista.

AVEZZANO COMES. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca** » (2200)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca », già approvato dalla Camera dei deputati.

La 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, la CEE, il 20 ottobre 1970, ebbe ad approvare i regolamenti di base per l'inserimento del settore della pesca nel Mercato comune europeo. A tali regolamenti ed alle relative norme di esecuzione, l'Italia non ha dato ancora applicazione.

Il Regolamento CEE del 20 ottobre 1970 n. 2142/70 si riferisce all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. Esso si prefigge di raggiungere la stabilizzazione dei prezzi, nonchè una sufficiente protezione della concorrenza dei Paesi terzi nel quadro della completa liberalizzazione degli scambi. Quest'ultima, sia sul piano comunitario sia rispetto ai Paesi terzi, impone la necessità che siano attivati quei meccanismi economici e di mercato che la CEE ha specificamente prospettato e regolato sul piano comunitario e di cui si è essa stessa largamente assunto il finanziamento. L'appoggio finanziario previsto dalla CEE è condizionato ad una adeguata organizzazione dei produttori della pesca ed alla assistenza che i pubblici poteri vorranno accordare alle iniziative nel settore.

Così come avviene nel settore ortofrutticolo, la normativa della Comunità prevede per il settore della pesca, la costituzione di organizzazioni economiche formate volontariamente dai produttori associati per la tu-

tela dei propri interessi, in modo da permettere ai produttori stessi un controllo delle condizioni di mercato, condizioni che finora sono state in larga misura regolate da pratiche speculative commerciali, spesso dannose sia per i produttori che per i consumatori.

Le attuali forme associative cooperative hanno solo raramente potuto raggiungere una forza economica effettiva sulla stabilizzazione dei prezzi, anche se ad esse è riservato largo campo di sviluppo sia nelle loro singole individualità, sia come enti aderenti alle organizzazioni dei produttori. Esse stesse, mediante opportuno adeguamento degli statuti sociali, potranno divenire organizzazioni di produttori nel senso e per gli effetti indicati dalla CEE.

Il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati con alcuni emendamenti, tende ad adeguare sul piano giuridico e finanziario la normativa interna del settore a quella comunitaria, affinché il settore della pesca italiana possa partecipare ai benefici, diretti ed indiretti, previsti dalla regolamentazione comunitaria.

L'articolo 1 del disegno di legge indica gli organi competenti a conferire il riconoscimento alle organizzazioni dei produttori della pesca che ne facciano richiesta.

L'articolo 2 prevede gli organi competenti a conferire il riconoscimento ad associazioni tra due o più organizzazioni di produttori che lo richiedano.

L'articolo 3 fissa la disciplina in materia di revoca del riconoscimento, nei casi previsti dalle norme comunitarie, stabilendone la comunicazione alla competente Commissione della CEE.

L'articolo 4 dispone l'erogazione di contributi per incoraggiare la costituzione di organizzazioni di produttori e per agevolare il funzionamento. Tale forma di aiuto è prevista dall'articolo 6 del Regolamento della CEE n. 2142/70 del 20 ottobre 1970.

L'articolo 5 dispone l'erogazione di un contributo *una tantum*, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione, alle associazioni di produttori. Tale forma di aiuto è prevista dall'articolo 7 del Regolamento

CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971 relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

L'articolo 6 prevede il finanziamento, con l'aggiunta della lettera *l)* all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca. Si tratta di una forma di aiuto prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento CEE 2142/70 del 20 ottobre 1970.

Il disegno di legge, signor Presidente, necessita, a mio modesto avviso, di qualche emendamento, di carattere formale, che mi permetto di illustrare.

Si tratta di inserire nel secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole « consultiva centrale » le altre: « per la pesca marittima », perchè così è l'esatta dizione di tale commissione.

Inoltre, al quart'ultimo rigo dell'articolo 3, è opportuno sopprimere la parola « eventuale », perchè anche i decreti di concessione sono eventuali.

Infine, al terz'ultimo rigo dell'articolo 7, dopo le parole « eseguono l'ammasso » va tolta la virgola aggiungendo le parole « e la ».

Non ho altro da aggiungere e concludo pregando i colleghi di voler dare la loro approvazione al presente disegno di legge. È il quarto provvedimento che oggi esaminiamo in ordine ai problemi della pesca e dobbiamo ringraziare l'onorevole Ministro che ci ha messo nella condizione di poter affrontare questi problemi così importanti per la economia italiana.

P R E S I D E N T E . Mi associo anch'io al sentimento di vivo apprezzamento per la azione svolta dal Ministro, che in questo campo è stato così sollecito e sensibile.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E M A . Concordo con quanto ha detto il relatore e dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge, purchè

però sia inserito in esso, dopo l'articolo 6, un articolo aggiuntivo 6-bis del seguente tenore:

« L'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici con procedura analoga a quella per i prodotti ortofrutticoli e con separata contabilità. L'affidamento delle operazioni conseguenti sarà attribuito con precedenza alle associazioni di produttori e ad organismi cooperativi ».

C'era al riguardo una promessa dell'onorevole Ministro fatta alla 10ª Commissione della Camera dei deputati, di rendersi interprete in questa Commissione delle esigenze prospettate nell'emendamento da me proposto. Con tale emendamento io intendo aiutare il Ministro, mettendolo nella condizione di poter fare meglio le cose.

Dichiaro però che, nel caso non venga accolto il mio emendamento, io voterò contro il disegno di legge.

Inoltre presento il seguente ordine del giorno:

L'8ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 2200, premesso che, dopo cinque anni dalla loro entrata in vigore, i regolamenti CEE n. 2141/70 e n. 2142/70 presentano serie lacune in relazione alla esigenza della difesa di alcune produzioni ittiche,

impegna il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi per rinegoziare tali regolamenti.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

G I O I A , ministro della marina mercantile. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, in sede di approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge in esame, io presi l'impegno di sentire il parere del Ministro dell'agricoltura sull'emendamento aggiuntivo che ora vi leggo e che, in caso di adesione del Ministro dell'agricoltura, avrei presentato qui al Senato per la sua approvazione.

Il testo dell'emendamento, tendente ad aggiungere un articolo 6-bis, è il seguente:

« L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici previsti dai Regolamenti con procedure analoghe a quelle per i prodotti ortofrutticoli e con separata contabilità.

L'affidamento delle operazioni conseguenti sarà attribuito con precedenza alle associazioni di produttori ed agli organismi cooperativi ».

L'emendamento che era stato presentato alla Camera dal Gruppo comunista non è esattamente eguale a quello che vi ho letto perchè d'accordo con il Ministro dell'agricoltura, ho inserito lo specifico richiamo ai Regolamenti CEE, che in quel testo non c'era.

Dopo aver ringraziato il relatore per la sua esposizione, vorrei sottolineare l'urgenza di questo provvedimento, che giunge dopo quasi cinque anni dall'approvazione del Regolamento della CEE. Confido perciò nell'approvazione del disegno di legge.

Quanto all'ordine del giorno presentato dal senatore Sema, devo dire che esso è analogo a quello presentato alla Camera dei deputati e che è stato da me accolto per trasmetterlo al Ministro dell'agricoltura, che è competente.

Dichiaro quindi di poterlo accogliere come invito.

S E M A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2 del Regolamento CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971:

a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con de-

8^a COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

creto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963;

b) per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque interne che operano in una o più Regioni, con decreto del presidente della Regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sarà convalidato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) per le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in acque interne, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

A questo articolo è stato presentato dal relatore Santalco un emendamento tendente ad inserire nel secondo comma, al punto a), dopo le parole « consultiva centrale » le altre: « per la pesca marittima ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il riconoscimento alle associazioni tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute, se rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme comunitarie vigenti, viene conferito con decreto secondo le stesse procedure e competenze stabilite al precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

La stessa autorità che ha conferito il riconoscimento procederà alla revoca dello stesso, nei casi previsti dalle norme comunitarie, previa contestazione e sentiti gli organi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Sia i decreti di concessione che quelli di eventuale revoca del riconoscimento saranno

comunicati entro 60 giorni alla competente Commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Santalco, relatore. Ne do lettura:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nei casi previsti dalle norme comunitarie il riconoscimento potrà essere revocato con le stesse procedure con cui è stato accordato, previa contestazione agli organismi interessati e sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, numero 963 ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

All'articolo 3 è stato presentato un ulteriore emendamento da parte del senatore Santalco, relatore. Ne do lettura:

Al secondo comma sopprimere la parola:

« eventuale ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, per tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, il contributo annuale decrescente, previsto dall'articolo 6 del Regolamento CEE, n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 per incoraggiarne la costituzione e facilitarne il funzionamento.

La produzione media, realizzata nel precedente triennio dai produttori associati, ed

8ª COMMISSIONE

90° RESOCONTO STEN. (23 luglio 1975)

i prezzi medi alla produzione, per la determinazione del contributo di cui sopra, saranno dichiarati dalle organizzazioni interessate e convalidati dai direttori dei mercati ittici e dalle autorità marittime territorialmente competenti.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'articolo 1 della presente legge, il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 7 del Regolamento CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione.

(È approvato).

Art. 6.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, viene aggiunta la seguente lettera l):

« l) finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del Regolamento CEE 2142/70 del 20 ottobre 1970 ».

(È approvato).

Vi è poi un articolo *6-bis* presentato dal ministro Gioia. Ne do lettura:

« L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici previsti dai Regolamenti CEE, con procedure analoghe a quelle per i prodotti ortofrutticoli e con separata contabilità.

L'affidamento delle operazioni conseguenti sarà attribuito con precedenza alle associazioni di produttori ed agli organismi cooperativi ».

Il senatore Sema ha presentato un emendamento di contenuto pressochè identico. Ri-

tengo perciò si possa mettere ai voti l'articolo *6-bis* in un testo unificato.

Poichè non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'articolo *6-bis* nel testo risultante dall'unificazione degli emendamenti del Governo e del senatore Sema.

(È approvato).

Art. 7.

Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'articolo 2, n. 3, e all'articolo 2, n. 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalità e alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso, eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.

All'articolo 7 è stato presentato un emendamento formale da parte del senatore Santalco, relatore. Ne do lettura:

alla terz'ultima riga, dopo la parola: « ammasso » togliere la virgola e aggiungere le parole: « e la ».

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge è autorizzato apposito stanziamento nel bilancio del Ministero della marina mercantile, di lire 200 milioni per l'esercizio 1975, di lire 800 milioni per l'esercizio 1976, di lire 500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Le somme non impegnate negli esercizi cui si riferiscono potranno essere utilizzate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1978.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Disciplina degli scarichi nelle acque marittime » (2111), di iniziativa dei senatori Santalco ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina degli scarichi nelle acque marittime » di iniziativa dei senatori Santalco, Coppola, Attaguile, Salerno e Tanga.

La parola al relatore, senatore Noè.

N O È , relatore alla Commissione. Sul disegno di legge in discussione abbiamo avuto il parere favorevole della Commissione speciale per i problemi ecologici, mentre il parere della 1^a Commissione — che è vincolante — è negativo; abbiamo avuto anche il parere negativo della Commissione giustizia e stiamo per avere il parere della Commissione sanità.

Il parere negativo della 1^a Commissione riguarda essenzialmente l'articolo 6. Ritengo perciò opportuno proporre la soppressione di tale articolo. Propongo, inoltre, che all'articolo 1 sia aggiunto un comma che dica: « L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963 si intende esteso anche alle attività che saranno autorizzate in sanatoria ai sensi della presente legge ».

Con questi emendamenti il disegno di legge potrebbe ritornare alle Commissioni 1^a e 2^a per una riconsiderazione dei pareri in precedenza espressi.

P R E S I D E N T E . La proposta del relatore è chiara. Con gli emendamenti da lui proposti il disegno di legge ritornerebbe alle Commissioni 1^a e 2^a per un nuovo parere. Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI